



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pagine personali su Facebook: non è diffamazione

Autore: Redazione | 16/06/2014



Sulla possibilità di chiedere il risarcimento del danno sia al diretto responsabile che a Facebook i giudici hanno spesso pareri contrastanti.

Non tutti i giudici sono dell'idea che scrivere, sul proprio profilo di **Facebook**, un post dal contenuto offensivo possa integrare la **diffamazione**. Sebbene, infatti, la maggioranza dei magistrati è per la tesi più severa, c'è anche chi ritiene, al contrario, che uno stato, un commento o un post oltraggioso, sulla propria bacheca, non integri il reato: e ciò per via del fatto che il profilo non può mai

considerarsi, nel senso stretto del termine, come “pubblico”, bensì limitato solo alla propria cerchia di amicizie.

Questa interpretazione è stata fornita, per esempio, dal tribunale di Gela **[1]**. Secondo la pronuncia, un tema di diffamazione a mezzo internet, e in particolare con riferimento a post diffamatori pubblicati su pagine personali di Facebook, per accedere alle quali è necessario il **consenso** del titolare della pagina medesima, si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto attraverso Facebook (e social network analoghi) si attua una **conversazione virtuale privata** con destinatari selezionati, i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite.

Nel caso esaminato l'imputato è stato assolto mancando in via principale la prova dell'elemento strutturale dell'illecito consistente nella **comunicazione a terzi**.

Come detto, però, si tratta di un orientamento minoritario. Secondo altri tribunali, invece, si configurerebbe la **diffamazione**, per di più **aggravata** per via dello strumento pubblico (internet) utilizzato.

La responsabilità di Facebook è esclusa

Che fare, in questi casi? Abbiamo già fornito una guida su [come difendersi in caso di diffamazione su Facebook](#).

Qualcuno, però, ha pensato di fare causa a **Facebook** perché, nonostante nelle condizioni contrattuali, consenta all'utente di segnalare eventuali contenuti illeciti o lesivi dell'altrui onore, poi, di fatto, la piattaforma non opera quasi mai la rimozione.

Insomma, Facebook può essere ritenuto responsabile se, in caso di segnalazione, non si attivi per la cancellazione del contenuto?

In generale, il **provider** non è ritenuto responsabile per le condotte illecite dei propri utenti. Questo principio, chiamato col nome di “**neutralità dell’intermediario**” subisce un’eccezione nel caso in cui la piattaforma sia stata posta nella condizione di conoscere l’illecito e, quindi, di attivarsi per rimuoverlo.

Il tribunale di Milano, in una recente sentenza **[2]**, così ha sentenziato: la responsabilità di un **host** o **content provider**, in relazione al reato di **diffamazione via web** avente fondamento nella pubblicazione, da parte di terzi, di un video a contenuto diffamatorio, impone la sussistenza, a suo carico, di un **obbligo giuridico di impedire l’evento** e, quindi, da un lato l’esistenza di una **posizione di garanzia**, dall’altro la concreta possibilità di effettuare un controllo preventivo sui video pubblicati in rete.

Di questa posizione di garanzia, però – secondo tale sentenza – non vi è traccia nell’attuale legislazione. Non può dunque essere ravvisata, in capo all’host, la possibilità effettiva e concreta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla massa dei video caricati da terzi, visto l’**enorme afflusso di dati**, poiché si imporrebbe un filtro preventivo su tutti i dati immessi in rete, che finirebbe per alterare la funzionalità del sistema.

In pratica, il tribunale meneghino si conforma a uno storico orientamento della Corte di Giustizia secondo cui Google e gli altri ISP non sono responsabili in quanto la mole di dati non consente un controllo preventivo degli stessi. Tuttavia, laddove vi sia stata la **segnalazione da parte dell’utente** e la piattaforma non si sia adeguata per rimuovere l’illecito, allora si potrebbero profilare risvolti di responsabilità e risarcimento del danno.

La **prova** della segnalazione, ovviamente, non può essere l'aver semplicemente utilizzato il link presente sul sito, poiché di esso non rimane attestazione scritta. Meglio è sempre valersi della classica raccomandata a.r.

Note

[1] Trib. Gela, sent. n. 550 del 23.11.2011. **[2]** C. App. Milano sent. n. 8611 del 27.02.2013. *Autore immagine: 123rf com*